

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 170-186-187-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORI: **RICCIO**, *per la maggioranza*;  
**BERLINGUER** e **CAVALLARI VINCENZO**, *di minoranza*)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUZZATTO, BADINI CONFALONIERI, BERLINGUER, CORTESE GUIDO,  
DE MARTINO FRANCESCO, GUADALUPI, PERTINI**

Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte,  
della Costituzione della Repubblica

*Annunziata il 24 settembre 1953*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPALOZZA, BOLDRINI, MARCHESI, CORBI, BUZZELLI,  
MARTUSCELLI, MASSOLA, BIANCO, MUSOLINO, DIAZ LAURA**

Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione  
in relazione alla giurisdizione militare

*Annunziata il 29 settembre 1953*

**d'iniziativa del Deputato ARIOSTO**

Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace

*Annunziata il 29 settembre 1953*

*Presentata alla Presidenza il 19 settembre 1955*

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

SOMMARIO: 1°) I lavori della Commissione — 2°) Le proposte Capolozza, Luzzatto, Ariosto e la procedura per legge costituzionale — 3°) La definizione di appartenenza alle Forze armate — 4°) La definizione di reato militare e l'articolo 37 del Codice penale militare di pace — 5°) La connessione tra reati militari e reati comuni — 6°) Reati di intelligenza e giurisdizione militare.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione di Giustizia vi sottopone le proprie osservazioni sulla giurisdizione militare e vi richiede di approvare lo schema di disposizioni, da essa preparato.

### 1°) I LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Sulla giurisdizione militare ampia è stata la discussione nelle nove sedute dalla Commissione di giustizia dedicate all'argomento. Nella seduta del 15 febbraio 1955, dopo una esposizione del relatore, fu dall'onorevole Tesauro, di fronte alle proposte di legge in esame, rilevata la necessità di adottare la procedura fissata per le leggi costituzionali.

Venne, però, dalla maggioranza ritenuto che, dal punto di vista sostanziale, la Costituzione aveva adottata la definizione di « appartenente alle Forze armate » e di « reato militare », che già era nel Codice penale militare di pace; per cui, indipendentemente dalle proposte di legge, potevano essere formulate modificazioni ai Codici militari. Fu nominato un Comitato per la redazione di un testo nuovo, secondo tale orientamento.

Il Comitato, a maggioranza, prese le decisioni, che sottopose alla Commissione nella seduta del 23 febbraio.

La discussione, iniziata, fu poi rinviata.

Alla seduta del 17 marzo fu chiesto altro rinvio per dare tempo al Governo di presentare emendamenti.

Il Ministro di Pietro, nella seduta del 14 aprile, presentò un testo completo delle disposizioni, il quale venne adottato dalla Commissione come base per la discussione.

Nella seduta del 19 aprile furono approvati i n. I, II, VII, dell'articolo unico.

Nella seduta del 20 aprile, vivace ed ampia fu la discussione sul n. III dell'articolo, relativo alla modifica dell'articolo 37 del Co-

dice penale militare di pace, tendente a dare la definizione del reato militare e del reato esclusivamente militare.

Dopo gli interventi del Ministro, onorevole Di Pietro, e del Sottosegretario alla difesa, onorevole Bertinelli, nonché del relatore e degli onorevoli Capalozza, Colitto e Cavallari, l'onorevole Buzzelli rilevò che la Commissione della difesa non aveva espresso il suo parere sugli emendamenti del Governo e formalmente chiese il rinvio a quella Commissione.

Il parere non è stato dato.

La Commissione di Giustizia è stata convocata per il 12 settembre. In tale seduta fu preliminarmente discussa la questione pregiudiziale se la Commissione potesse riesaminare le norme già approvate, giungendosi a conclusione negativa.

Il Ministro, onorevole Moro, di fronte a tale decisione, non presentò emendamenti, pur avendo fatta un'ampia esposizione sull'argomento.

Nell'ultima seduta del 13 settembre, su proposta del Governo, che, però, nel merito, manifestò la piena approvazione della disposizione, ritenne la opportunità dello stralcio del n. III, e cioè dell'articolo 37, con l'impegno di discuterne in sede di riforma del tribunale militare, nella prossima seduta della Commissione. Infine, a maggioranza, venne approvata la norma sulla connessione.

### 2°) LE PROPOSTE LUZZATTO-CAPALOZZA-ARIOSTO E LA PROCEDURA PER LEGGE COSTITUZIONALE.

Le tre proposte di legge dell'onorevole Luzzatto ed altri (n. 170); dell'onorevole Capalozza ed altri (186); dell'onorevole Ariosto (n. 187) tendono ad interpretare la norma, di cui all'articolo 103, ultima parte, della Costituzione.

L'esame di esse lo dimostra ad evidenza.

La proposta n. 186, oltre che nel titolo: *Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare*, lo chiarisce nella *Relazione*, in cui si legge: « Si rende, perciò, necessario un intervento positivo e chiarificatore del potere legislativo, per porre fine ad una interpretazione, che contrasta con la lettera e più, con la ratio della legge costituzionale ».

E nella Relazione alla proposta Luzzatto si osserva: « Per questi motivi si rende, ad avviso dei proponenti, indispensabile ed urgente un provvedimento legislativo che rimuova ogni dubbio, renda impossibile ogni abuso, e *dichiari l'esatta interpretazione, che deve essere data all'articolo 103*, ultima parte, della Costituzione della Repubblica ».

Sebbene meno chiaramente, anche la relazione alla proposta Ariosto si riferisce alla interpretazione della norma costituzionale. In essa si afferma: « Contrastanti interpretazioni ha suscitato l'espressione « Appartenenti alle forze armate », anche per la preesistenza di norme legislative, che debbono ritenersi superate dal disposto costituzionale. Però, al fine di evitare un *contrasto di interpretazione* e per rendere precettiva la volontà del costituente, appare necessario determinare » ecc.

Nella Commissione di Giustizia fu osservato che le tre proposte di legge, avendo un contenuto costituzionale (una legge di interpretazione della Costituzione è costituzionale), dovevano essere sottoposte alla procedura prevista dall'articolo 138.

La Commissione, senza espressamente pronunziarsi su tale questione, in sostanza, abbandonò le proposte di legge; e, nella convinzione che il legislatore ordinario potesse modificare le norme del Codice penale militare, diede incarico ad un Comitato ristretto di preparare un nuovo schema di disposizioni.

La decisione era conforme anche al parere della V Commissione, espresso nella seduta del 16 febbraio 1955, in cui è detto: « ha deliberato di esprimere parere contrario alle proposte di legge stesse, mentre dichiara di non essere contrario, per principio, ad analoghe proposte di modificazione della legislazione militare vigente in relazione ad alcuni reati di appartenenti alle Forze armate da attribuire alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria ».

Il Comitato ristretto preparò un nuovo testo, al quale dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro della difesa vennero proposti emendamenti.

La Commissione, a maggioranza, ha approvato il testo, che viene sottoposto alla Camera dei deputati.

### 3°) LA DEFINIZIONE DI APPARTENENZA ALLE FORZE ARMATE.

Le modificazioni riguardano due problemi. la giurisdizione del tribunale militare e la connessione tra reati militari e reati militari.

Quanto al primo problema, la Commissione pur tenendo presenti alcuni episodi giudiziari, che hanno suscitato appassionate discussioni nell'opinione pubblica, ha ritenuto di potere sottrarre alla giurisdizione militare soltanto alcuni delitti di intelligenza.

La opinione che *soltanto i militari alle armi* possano essere soggetti alla giurisdizione militare è stata a maggioranza respinta.

La giurisdizione militare non è tra gli istituti, che hanno vissuto, per forza di inerzia, nel tempo, e devono ritenersi contrari ai nuovi principi politici, improntati a « spirito democratico ». Essa è nella Costituzione e risponde, perciò, allo spirito democratico; ma si inquadra soprattutto tra le esigenze dell'ordinamento militare, che richiede limiti e forme speciali, in relazione al generale ordinamento pubblico per la difesa della Patria.

Non si deve confondere tra « ordinamento militare » e « militarismo », che è una deformazione dell'apparato dello Stato, propria dei regimi totalitari.

La Costituzione italiana ha condannato ogni forma di militarismo, ma ha ritenuto essere dovere primario di tutti e di ciascun cittadino la difesa della Patria.

La difesa è un dovere e un bisogno di ogni cittadino, « ripudiando l'Italia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali » (articolo 4).

Ma se può aversi la guerra e lo « stato di guerra (il Parlamento delibera lo stato di guerra: articolo 78), è *indispensabile l'ordinamento militare* », che rappresenta il necessario e complesso modo di predisporre i cittadini e le risorse della nazione alle esigenze di un conflitto armato generale o particolare.

La Costituzione parla di « servizio militare » e di « ordinamento delle Forze armate », come dirette conseguenze della « difesa della Patria ».

Il servizio importa la disciplina; e l'ordinamento impone il coordinamento e l'impiego di uomini e di mezzi per la condotta della guerra, anche in tempo di pace.

Ne deriva, per il cittadino, uno *stato militare*, che richiede necessariamente una disciplina, la quale infonde e va mantenuta anche in tempo di pace, allo scopo di costituire gli argini naturali, entro cui si inalvea l'ordinamento militare fin da quando questo si predispone alla completa attività cui è indirizzato. Ed è per questo che anche, in tempo di pace, il cittadino, soggetto a obblighi militari, ha doveri fondamentali e particolari, che rispondono ad esigenze dell'ordinamento militare;

ha uno *status militare*, che impone un complesso di doveri.

La giurisdizione militare, dunque, è conseguenza dell'ordinamento militare; essa non è in contrasto con lo *spirito democratico*.

Non bisogna confondere il problema dei limiti con quello dell'esistenza della giurisdizione militare; mentre non può essere negata la necessità di un ordinamento militare, che impone doveri per il cittadino, anche in tempo di pace, allo scopo di predisporre la difesa della Patria.

La competenza penale militare è delimitata secondo due criteri: l'uno *oggettivo*, secondo la natura del reato (*ratione materiae*), l'altro *soggettivo*, secondo lo stato personale del soggetto attivo del reato (*ratione personae*).

L'articolo 103, ultimo capoverso, della Costituzione stabilisce che i tribunali militari, in tempo di pace, hanno giurisdizione soltanto per i reati militari, commessi da appartenenti alle Forze armate.

Di qui, la necessità di stabilire se, e dentro quale ambito, il Codice penale militare debba essere adeguato alla Costituzione, per quanto riguarda la competenza, e in rapporto al criterio soggettivo e a quello oggettivo.

Nelle proposte di legge in esame si da una definizione restrittiva dell'*appartenenza alle Forze armate*, sostenendosi che *appartenente* alle Forze armate è soltanto il militare nel periodo che è alle armi.

La questione è stata dibattuta anche in dottrina (Per la tesi restrittiva si sono manifestati: CALAMANDREI, *Gli aspetti giuridico-costituzionali del processo*, in « il Processo Sagapò ». Dall'*Arcadia a Perticea*, Laterza, 1954; BERUTTI, *I limiti costituzionali della giurisdizione militare*, in « Rivista penale », 1954, I, pag. 462 e seguenti; BELLAVISTA, *Costituzione e Giurisdizione Militare* in « Rivista italiana di diritto processuale penale », 1954, anno I, fascicolo 1<sup>o</sup>. Per l'altra opinione; FOSCOLO, *La giurisdizione penale e militare*, estratto da « La giustizia penale », fascicolo XII, dicembre 1954; FINNI, *La Giurisdizione ordinaria e quella militare*, in « Giustizia penale », 1954, III, 375, n. 380. Cassazione 8 marzo 1952, Ricorso Menghi e Galasso, in « Rivista penale », 1952, 215; 8 marzo 1952, Ricorso Baldassi, in « Rivista penale », 1952, 398; ed altre moltissime sentenze).

Appartenenti alle Forze armate non sono soltanto i militari in servizio attivo, ma tutti i cittadini che siano stati arruolati e che non siano stati collocati ancora fuori del servizio alle armi o in congedo assoluto.

L'articolo 103, ultimo capoverso, della Costituzione si richiama, per la determinazione del concetto di appartenenza, alle norme contenute nel Codice penale militare (articolo 1 e seguenti), ed, in particolare all'articolo 8, ove è stabilita agli effetti della legge penale militare, la cessazione dell'appartenenza alle Forze armate dello Stato.

*Volere restringere quella nozione significa volere modificare la Costituzione*; allora anche in rapporto alle proposte di legge in esame, per la sostanza, risorge la questione della loro natura costituzionale. È stato osservato:

a) l'espressione: « appartenenti alle Forze armate » è ambigua ed è stata dettata per limitare la competenza dei tribunali militari e non per lasciarla immutata;

b) l'ambiguità può, però, essere agevolmente superata, tenendo presente il significativo « *soltanto* » che nella formula ha intento chiaramente limitativo e le altre disposizioni, come quella dell'articolo 52 (« l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica ») che tendono evidentemente ad innovare;

c) l'interpretazione, secondo la quale « appartenenti alle Forze Armate » non sono soltanto i militari in servizio attivo, è strettamente letterale e semplicistica e rimane superata da una indagine approfondita della norma.

Le osservazioni non hanno fondamento.

Può essere mossa critica alla Costituzione; può sostenersi che la Costituzione debba essere modificata, ma non si può, in alcun modo, ritenere che le osservazioni surrichiamate siano esatte.

A) La espressione « appartenenti alle Forze armate » non è ambigua, è chiara. Se il Costituente la usò, e se essa era di già nella legislazione con un contenuto determinato, non si comprende come possa parlarsi di ambiguità.

Il Costituente si trovò di fronte alle nozioni di « militare in servizio alle armi » (articolo 3), di « militare richiamato in servizio alle armi » (articolo 6) e di « militare in congedo non considerato in servizio alle armi », ma pur soggetti alla giurisdizione militare (articolo 7); e di « appartenenza alle Forze armate dello Stato » (articolo 8), la quale nelle sue genericità, si riferiva a tutte le categorie già indicate espressamente prima. Accolse questa ultima proprio per indicare non soltanto i militari in servizio attivo, ma quanti sono ancora legati all'ordinamento militare per non essere stati cancellati dai ruoli matricolari, a causa di definitivo prosciogli-

mento da ogni obbligo di servizio per limiti di età, per riforma o per indegnità.

La espressione, quindi, è chiara ed ha un contenuto preciso. Né può dirsi che essa venne usata per porre limiti alla giurisdizione militare in riferimento alle persone ad essa soggette. Se il Costituente ciò avesse voluto, avrebbe usato altre espressioni, su cui pure veniva richiamata la sua attenzione; avrebbe parlato di *militare* o di *militare in servizio attivo*.

Ma si insiste nella osservazione, sotto altro aspetto, in quanto si sostiene che l'articolo 103 non prevede appartenenti alle Forze armate con effetti limitati, né ipotesi di appartenenza presunta, per cui, se il legislatore avesse voluto mantenere intatta la giurisdizione militare nei casi previsti dagli articoli 7, 8, 13 e dalle altre disposizioni del Codice penale militare, alle parole « appartenenti alle Forze armate » avrebbe fatto seguire le parole: « ovvero considerati tali agli effetti della legge penale », determinando così la estensione della giurisdizione militare.

L'affermazione appare inesatta, in quanto l'articolo 103 si occupa proprio della giurisdizione e dei suoi limiti; ed, a tale scopo nessuna discriminazione opera tra gli appartenenti alle Forze armate (i quali tutti sono considerati come persone soggette alla giurisdizione), perché, usando l'espressione « appartenenti alle Forze armate », il Costituente si è riferito a tutte le categorie di appartenenti alle Forze armate, e cioè ai militari, agli assimilati militari e da quanti, pur essendo in congedo, hanno obblighi militari.

La espressione è tale da comprendere tutte le categorie; ed è chiara nel suo contenuto. Se altre parole fossero state aggiunte, sarebbe potuto sorgere qualche dubbio, in quanto vi sono *militari* ed *assimilati appartenenti alle Forze armate* agli effetti della giurisdizione.

In conclusione, quindi, nella Costituzione è indicata una nozione ampia, in cui sono compresi quanti, comunque, appartengono all'ordinamento militare, con le specificazioni contenute nel Codice penale militare.

B) La seconda osservazione è irrilevante.

Il *soltanto* ha un significato restrittivo, in quanto, con tale espressione, si tende a fissare i limiti della giurisdizione; ma esso nessuna incidenza ha sulle determinazioni delle categoria degli appartenenti alle Forze armate. La legge penale militare si applica a reati militari commessi dagli *appartenenti alle Forze armate*.

Il *soltanto* non ha alcuna importanza agli effetti della definizione di appartenenti alle Forze armate.

Né può trarsi altro argomento in rapporto allo spirito democratico, che deve informare l'ordinamento delle Forze armate. La locuzione, usata dal Costituente, esprime la preoccupazione di definire il soggetto della giurisdizione militare in riferimento al vincolo disciplinare.

Invero, quando il cittadino è vincolato all'ordinamento militare, può essere qualificato appartenente alle Forze armate.

La democrazia richiede che l'ordinamento delle Forze armate si ispiri al suo spirito; ed il rispetto della disciplina risponde in pieno allo spirito democratico. L'esistenza di un ordinamento militare importa una disciplina militare che, a sua volta, impone un comportamento determinato anche a chi non è in atto al servizio militare.

C) Da quanto detto risulta che non si tratta di una interpretazione strettamente letterale, ma di una interpretazione che risponde e alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Sicché, in conclusione, la espressione « appartenenti alle Forze armate » ha, nell'articolo 103 della Costituzione, lo stesso significato, in cui essa veniva usata nella legge penale militare, per cui *sono da ritenersi tali non solo i militari in servizio attivo, ma anche i militari in congedo aventi determinati obblighi verso le forze armate*.

Sotto questo aspetto le proposte di legge Luzzatto, Capalozza, Ariosto, tendono a modificare la Costituzione e contrastano, nel merito, con lo spirito di una sana democrazia, che vuole salda la disciplina per mantenere vigoroso l'ordinamento militare. Ed è, perciò, che esse sono state abbandonate. Le modifiche proposte, invece, si riferiscono soltanto alla legge penale ordinaria militare e tendono, nell'ambito della Costituzione, a limitare la giurisdizione di un giudice speciale.

4°) LA DEFINIZIONE DEL REATO MILITARE E L'ARTICOLO 37 DEL CODICE PENALE MILITARE  
DI PAGE.

Qualche modifica è apportata alla giurisdizione penale militare in rapporto al criterio oggettivo di delimitazione. La speciale giurisdizione deve esercitarsi per quanto è necessaria ad infondere la disciplina militare e a mantenerla salda negli organismi militari.

In altri termini, giacché la *specialità originaria* dell'ordinamento militare è vin-

colata allo stato di guerra, in atto o in previsione (*concretezza della specialità*); giacché le deroghe ai principi generali e permanenti dell'ordinamento dello Stato sono fissati, e nei limiti e per le forme, dalle necessità della guerra (*autonomia della specialità*), ne deriva che le disposizioni del tempo di pace devono richiamare quella parte di specialità indispensabile per potere conseguire, in caso di guerra, tutta intera la specialità (*limitazione della specialità in pace*).

Alla luce di questi principi deve essere fissata la competenza dei tribunali militari, *ratione materiae*, e cioè, entro i limiti della necessità della difesa militare, sul piano della relatività e, cioè, in rapporto all'ambiente, al momento storico, ecc.

A tali esigenze rispondono le modifiche proposte, sulle quali non influisce in modo alcuno la nozione di reato militare.

Ora, secondo il criterio oggettivo, si hanno tre categorie di reati:

a) *reati esclusivamente militari* (fatti previsti come reati soltanto dalla legge penale militare: articolo 37, primo capoverso);

b) *reati semplicemente od obiettivamente militari* (fatti previsti come reati, tanto dalla legge penale comune, quanto da quella militare; in essi con la lesione del diritto comune si ha anche la lesione di un particolare dovere o interesse militare);

c) *reati comuni* (previsti, come tali, dalla legge penale comune). Le prime due categorie sono comprese nel codice penale militare sotto la denominazione generica di *reati militari*.

Anche il Costituente, quando ha usato l'espressione *reato militare*, ha inteso riferirsi e al reato esclusivamente militare e a quello obiettivamente militare.

Era stata proposta da alcuni costituenti la locuzione di « reato esclusivamente militare », ma essa non fu accolta, nella redazione definitiva della norma.

Essa, dunque, fu tenuta presente dal Costituente e se fu superata, nella definitiva formulazione della norma costituzionale, è da ritenersi che non venne usata una forma equivalente.

Reato militare, dunque, è anche il reato obiettivamente militare, e non già soltanto quello esclusivamente militare.

Riferendosi alla formula accolta, il Presidente dell'Assemblea Costituente, osservò: « È la formula che nelle mie consultazioni ha avuto l'assenso dei penalisti competenti di questa Assemblea; spetterà ai codici e alle leggi di attuarla in modo completo ».

I penalisti competenti non commisero il grande errore di confondere il reato obiettivamente militare con quello esclusivamente militare e di equivocare sulla differenza che corre tra l'uno e l'altro.

Sicché l'articolo 103 richiama ogni reato militare; e spetta alla legge militare definire il reato militare.

La proposta modifica dell'articolo 37 tendeva a tale adeguamento, che è indispensabile.

Per la definizione del reato obiettivamente militare si poneva riferimento non soltanto al soggetto (qualunque delitto commesso da militare), ma anche all'interesse protetto (a danno del servizio militare o per eccesso nella esecuzione di una consegna, a danno di altro militare, purché in luogo militare o a causa del servizio militare).

Quando concorre con la lesione dell'interesse comune, quella di un interesse militare; quando, cioè, è ritenuta predominante la seconda, per cui la delittuosità comune viene assorbita nella sfera speciale di delittuosità militare, in modo che si abbia un reato obiettivamente militare, deve anche affermarsi la prevalenza della giurisdizione militare.

Sicché, la locuzione « reato militare » richiama una formula generica, che comprende tutte le fattispecie delittuose che violano un interesse prevalente militare.

Spetta al legislatore dare tale giudizio di prevalenza, in rapporto alle situazioni concrete contemplate. E, perciò, le modifiche all'articolo 37 del Codice penale militare di pace erano suggerite dalle seguenti importanti considerazioni:

A) L'articolo 264 del Codice penale militare di pace che demandava alla cognizione dei tribunali militari i reati comuni commessi dai militari in servizio, in concorso di particolari circostanze (qualità militare del soggetto attivo e passivo, luogo militare, servizio militare, ecc.) è stato ritenuto abrogato dall'articolo 103 della Costituzione, secondo la giurisprudenza della Cassazione.

L'abrogazione tacita dell'articolo 264 richiede una revisione del Codice per quanto riguarda i reati obiettivamente militari.

Alcuni dei reati, che attraverso l'articolo 264 erano demandati al giudice militare, erano, prima del 1941, già previsti specificamente nei Codici penali militari (falso, corruzione, concussione, calunnia), e nel Codice del 1941 non vennero espressamente *militarizzati* in quanto sembrò, per la tutela dell'interesse militare, sufficiente l'articolo 264.

Ora, per la ritenuta abrogazione dell'articolo 264, i tribunali militari non hanno più cognizione di reati che, come quelli sopra richiamati, si svolgono nell'ambiente disciplinare ed amministrativo delle Forze armate.

B) Per di più, per effetto della connessione dei procedimenti, la incompetenza per i reati predetti comporta la incompetenza anche per i reati connessi; e poiché non vi è peculato militare senza falso o senza corruzione, accade che, presso i tribunali militari, non si giudichino più neppure i reati squisitamente militari.

Gli inconvenienti predetti possono chiaramente rilevarsi, ove si consideri, ad esempio, che i tribunali militari giudicano di un furto commesso da un militare a danno di altro militare, ma non giudicano di una rapina commessa da militare a danno di altro militare; così come giudicano dell'omicidio commesso da un soldato a danno di un caporale, ma non giudicano dell'omicidio commesso da un soldato a danno di altro soldato.

Per ovviare agli inconvenienti sopra lamentati, si rendeva necessario ed è urgente provvedere ad una revisione dell'articolo 37, in modo che alcun dubbio possa sorgere sulla essenza militare di tutti i reati commessi da militari a danno del servizio militare o a danno degli altri militari, purché in luogo militare o a causa del servizio militare. Una tale modifica all'articolo 37 del Codice penale militare di pace, già presentata alla Commissione Giustizia, poteva essere approvata. La Commissione, a maggioranza, nonostante fosse convinta della urgenza e della bontà della disposizione, ha ritenuto di operare lo stralcio, per ragione di sistema, trattandosi di definizione del reato sotto l'aspetto oggettivo. Sicché in definitiva, sul problema centrale la Commissione ha opinato che, per appartenente alle Forze armate, deve intendersi anche il militare che commette il reato nello stato di congedo illimitato, in quanto egli permane nello stato militare e deve, perciò, mantenere saldi i vincoli di fedeltà verso le Forze armate e non indebolire la difesa militare; mentre per la definizione di reato militare ha rinviato alla riforma generale sui tribunali militari.

#### 5°) LA CONNESSIONE TRA REATI MILITARI E REATI COMUNI.

Il principio, che il giudice militare può conoscere soltanto dei reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, ha incidenza sulla connessione.

In conseguenza dell'articolo 103, deve ritenersi prevalente la giurisdizione ordinaria anche in caso di connessione.

Se tale prevalenza deve essere riconosciuta, non può non ammettersi che l'attrazione è condizionata alla necessità, e, cioè ad una *oggettiva inseparabilità*. In virtù di tale criterio deve essere ritenuta la attrazione per connessione, non in tutte le ipotesi indicate dall'articolo 45 del Codice di procedura penale, ma soltanto in alcune di esse, e cioè, quando si tratti di delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite e da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso fra di loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre (*connessione soggettiva e intersoggettiva*) o quando si tratti di delitti connessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguire o assicurare, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità (*connessione oggettiva*).

Non deve essere ritenuta la connessione, e, quindi, i processi devono essere definiti separatamente, quando una persona è imputata di più reati, l'uno militare e l'altro comune, e quando la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza e, quando, infine un reato sia commesso in occasione di altro.

#### 6°) REATI DI OPINIONE E GIURISDIZIONE MILITARE.

Stabiliti i principi, la Commissione ha ritenuto poter sottrarre alla giurisdizione militare e ridare alla giurisdizione ordinaria il reato di vilipendio, di cui all'articolo 81, prima parte. Altre ipotesi delittuose potranno andare alla giurisdizione-competenza della Magistratura ordinaria, secondo una valutazione di prevalenza o di subvalenza dell'interesse militare, che farà il Parlamento.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — È opportuno premettere alcuni cenni sulle vicende del problema che forma oggetto della proposta riforma legislativa.

La competenza dei tribunali militari era regolata dal Codice penale militare del Regno d'Italia, promulgato nel 1869, con questo chiarissimo articolo (325):

« I militari, durante il periodo in cui trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare; e vi rientrano soltanto al momento in cui sono richiamati alle armi sia per prestare servizio, sia per le rassegne previste dai regolamenti ».

Questa norma restò in vigore per ben 72 anni sotto la monarchia ed anche sotto il regime fascista, senza che mai sorgesse alcun dissenso su di essa.

Soltanto il 20 febbraio 1941 con regio decreto n. 76, fu promulgato il nuovo Codice penale militare, cioè un Codice del più esasperato periodo fascista ed un tipico Codice militare di guerra. Ciò risulta anche dai lavori preparatori di tale Codice e specialmente dagli interventi del famigerato presidente del tribunale speciale, Tringali-Casanova, il quale sottolineò l'approvazione dell'articolo 7 (che pure aveva, con l'ammiraglio Sechi e qualche altro, contrastato) dichiarando: « Con la presente disposizione siamo quasi arrivati alla totale soggezione dei cittadini al Codice penale militare ». Tuttavia nel successivo periodo del fascismo la giurisdizione dei tribunali militari non si estese ai cittadini che non prestavano effettivo servizio alle armi, almeno nella misura alla quale si è recentemente giunti; e limitatissima fu naturalmente l'applicazione del Codice militare di pace dopo la Liberazione.

Intervenire più tardi la Costituzione della Repubblica con i suoi articoli 102 e 103 ed essi furono universalmente interpretati in senso ancora più restrittivo in rapporto alla competenza dei tribunali militari e, cioè, secondo l'evidente ispirazione democratica che aveva dettato quelle norme.

Soltanto nel 1951 si cominciò a distorcere questa interpretazione adattandola ad un nuovo clima politico sempre più duro.

Perciò, allorché la pubblica coscienza venne percossa dal caso clamoroso dei giornalisti Aristarco e Renzi, nel settembre del 1953 furono presentate da deputati socialisti, comunisti, liberali e socialdemocratici le tre

proposte di legge che hanno aperto il dibattito parlamentare.

Ma esse rimasero preda a prolungata narcosi, malgrado le continue sollecitazioni di molti proponenti e degli organismi giornalistici, anche con richieste presso la Presidenza della Camera; intanto l'abuso si dilatò ancora sino agli estremi limiti, soprattutto durante il governo presieduto dall'onorevole Scelba; si infittirono le denunce della polizia per un numero di incriminazioni vastissimo e per casi estremamente più gravi di quello già citato, soprattutto contro giornalisti, rientrati, anche da molti anni, nella vita civile; e, poiché l'autorità giudiziaria ordinaria non era proclive a controllare se tutti i denunziati avessero ancora obblighi potenziali di servizio militare, intervennero, in pendenza della elaborazione legislativa, i richiami del Guardasigilli affinché tale controllo venisse esercitato nel modo più rigoroso. Ciò formò anche oggetto di una interrogazione del deputato Berlinguer svolta nella seduta del 24 maggio 1955.

L'Italia ha con ciò raggiunto un non invidiabile primato nell'allargamento della competenza dei tribunali militari di pace che dovrebbero avere così giurisdizione addirittura sulla maggioranza dei suoi cittadini di sesso maschile, esclusi soltanto gli adolescenti, i vecchi ed i riformati; e, cioè, sulla quasi totalità dei cittadini socialmente e politicamente più attivi.

È pure da ricordare che anche quando, finalmente, si iniziò l'esame delle tre menzionate proposte di legge alla Commissione per la Giustizia ed a quella della Difesa, una serie di eccezioni di evidente carattere dilatorio furono affacciate; si sostenne, per esempio, che la procedura parlamentare da seguire dovesse essere quella relativa alle leggi costituzionali e non ordinarie, si richiese l'abbinamento delle tre proposte col complesso disegno di legge governativo sul « Riordinamento del tribunale supremo militare » (n. 551); ed infine si inserirono, nelle semplici e chiare richieste delle tre proposte di legge, numerosi emendamenti estranei al tema limitato ed urgente, complicando e rendendo così sempre più lungo il lavoro delle Commissioni.

Sembra, infine, necessario tenere anche presenti le gravissime conseguenze dello spostamento dalla giurisdizione ordinaria a quella

militare per una massa così larga di cittadini; e ciò non per muovere critica ai giudici militari, ma per segnalare l'estrema gravità del sistema adottato. Le pene previste dal Codice penale militare di pace sono notevolmente superiori a quelle del Codice penale ordinario per gli identici reati contemplati nei due Codici; il mandato di cattura è, per il Codice penale militare, esteso anche a reati di minima entità ai quali non era esteso dal Codice di procedura penale comune, neppure sino all'agosto scorso; e la differenza si è accentuata con l'entrata in vigore delle norme modificatrici di tale Codice; perciò i cittadini deferiti ai tribunali militari vengono quasi tutti tratti in arresto, non possono ottenere che raramente la libertà provvisoria, e soltanto la concessione di più attenuanti può consentire talvolta l'applicazione ad essi della sospensione condizionale della pena, della non iscrizione della condanna nel cartellino penale, ecc. Si può osservare ancora, a questo riguardo, che ciò crea anche delle singolarissime disparità fra cittadini che siano alle soglie dell'arruolamento o siano stati collocati, anche da soli pochi giorni, in congedo assoluto ed i cittadini soggetti ad obblighi di servizio puramente potenziali anche quando siano rientrati da lunghi anni nella vita civile; e cioè un'assurda ineguaglianza dinanzi alla legge.

Ma non basta: contro le sentenze dei tribunali militari non esiste — sinora almeno! — la garanzia dell'appello, e nei giudizi dei tribunali militari, specie sulle questioni di diritto, si può dire che la decisione sia rimessa al giudice unico, non al collegio, poiché solo giudice tecnico è il relatore che fa parte della Magistratura militare, gli altri sono ufficiali profani di diritto, quasi sempre sprovvisti anche di una semplice laurea.

Soprattutto si deve, però, sottolineare che i tribunali militari svolgono la loro funzione sempre legati alla dipendenza del potere esecutivo per il tramite del Ministero della difesa; è una dipendenza che pesa, specialmente sugli ufficiali non appartenenti alla Magistratura militare. La Magistratura ordinaria, invece, pur non avendo ottenuto ancora la sua piena autonomia, poiché non sono stati sinora attuati gli articoli 104 e seguenti della Costituzione, ne ha tuttavia raggiunto notevoli garanzie soprattutto in virtù di una legge che reca la firma dell'onorevole Togliatti come Guardasigilli. E, perciò, è anche più strana la malcelata diffidenza che si mostra di nutrire verso la Magistratura ordinaria col pretesto di esigenze tecniche per la decisione su taluni reati, compresi quelli di alto tradimento,

spionaggio, ecc., su cui tuttavia questa Magistratura è chiamata a giudicare allorché l'incriminato non abbia obblighi potenziali di servizio alle armi, senza che mai sia stata sollevata alcuna obiezione sulla pretesa incapacità tecnica dei giudici.

Il problema fondamentale resta quello dei requisiti soggettivi che segnino i limiti della competenza. Come si è già detto, tale problema era stato sempre risolto, sino al 1951, con concorde interpretazione logica e democratica degli articoli 102 e 103 della Costituzione della Repubblica. Chiaro è il significato limitativo della norma generale contenuta nell'articolo 102 e precisa la limitazione dell'articolo 103, espressa con l'avverbio «soltanto», che altrimenti non avrebbe senso alcuno.

Il largo dibattito che, a questo proposito, si è svolto sulla stampa, in convegni a cui parteciparono alti magistrati ed insigni giuristi di ogni tendenza politica o del tutto estranei alla politica, ci dispensa dal dilungarci su questo punto. Basterà, a conferma del pensiero già illustrato in tutte le relazioni introduttive delle tre proposte di legge e precisato nei Lavori preparatori della Costituente, ricordare, tra le innumerevoli dichiarazioni di eminenti giuristi, quella recentissima e perentoria dell'onorevole professore Piero Calamandrei, secondo cui non può offrire alcun appiglio alla tesi avversaria la norma dell'articolo 103 «interpretata razionalmente con lo spirito democratico che la dettò, cioè interpretata al lume del senso storico o addirittura soltanto dal buon senso».

Non si interpreta e non si attua una norma costituzionale prescindendo dalla palese volontà che la ispirò e dal pensiero, esplicitamente espresso, di quanti, appartenenti ad ogni tendenza politica, concorsero a stabilirla. Distorcere questa volontà e questo concorde pensiero rappresentava una inconcepibile deformazione. Invece, proprio contro lo spirito e la finalità della Costituzione, operarono gli ultimi governi e soprattutto quello dell'onorevole Scelba, dilatando sempre più la competenza dei tribunali militari; ed a ciò si adattarono, nella prima fase della elaborazione parlamentare delle tre proposte di legge, le maggioranze delle Commissioni della giustizia e della difesa. Per un solo reato si fece eccezione, quello del vilipendio al governo; e tutto un groviglio di proposte nuove ed estranee al tema, di distinzioni sui requisiti obiettivi per la competenza ed un emendamento gravemente peggiorativo in ordine alla connessione, chiusero tale prima fase del dibattito.

I sostenitori della tesi di attuazione costituzionale non desistettero, però, dal richiamare sull'appassionante problema la sensibilità democratica della pubblica coscienza. Ed un clima politico nuovo determinatosi con l'elezione dell'onorevole Gronchi a Presidente della Repubblica, con la caduta del governo Scelba e con l'avvento del nuovo Presidente del Consiglio onorevole Segni, contribuì a far compiere notevoli passi avanti. Nello stesso seno della Commissione, nessuno poté più irrigidirsi sulle posizioni precedenti e, nel Paese, in tutta la stampa, in seno ai partiti e nello stesso Governo, si determinarono sempre più larghi consensi e si riconobbero la esigenza e l'urgenza assoluta di porre fine alla allarmante situazione, la quale, come si è espresso recentemente un editoriale del giornale *La Stampa*, fa apparire la nostra Repubblica non già fondata sul lavoro, ma « fondata sulla disciplina militare ».

L'onorevole Segni nelle sue dichiarazioni programmatiche aveva assunto l'impegno di garantire lo Stato di diritto, l'attuazione della Costituzione, l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge; più tardi, per quanto riguarda il problema della competenza dei tribunali militari, egli ha dichiarato che deve intervenire una interpretazione giuridica e non politica della norma costituzionale.

Invece le proposte del nuovo Guardasigilli, onorevole Moro, pur diverse da quelle del suo predecessore, non pare abbiano questo carattere: esse si ispirano al contrario a criteri di semplice e discutibilissima opportunità, di inammissibile compromesso attraverso sottili distinzioni; e, cioè, a criteri che non sono di interpretazione e di attuazione costituzionale, ma tipici criteri politici, i quali, non soltanto deformano le norme della Costituzione, ma non affrontano neppure il problema fondamentale ed urgente, proprio quello che ha così largamente scosso l'opinione pubblica; e, cioè, il problema sul concetto di appartenenza alle Forze armate in rapporto alla giurisdizione militare.

Con le soluzioni evasive e transattive dell'onorevole Guardasigilli si potrebbe conseguire un risultato contingente rispetto alle procedure in corso per reati politici, anzi di persecuzione politica. Allorchè si prospetti la improbabilità che il Governo presieduto dall'onorevole Segni possa proporsi di ricorrere a nuove e diverse forme persecutorie attraverso incriminazioni per quei reati che l'onorevole Guardasigilli vorrebbe ancora lasciare alla competenza dei tribunali militari, si risponde agevolmente che il problema non è questo; è

un gravissimo problema di principio, un problema di attuazione della Costituzione destinato a formare anche un precedente rispetto ad altre attuazioni, talune delle quali incidono proprio nel delicatissimo settore della difesa delle libertà che la Costituzione garantisce e, particolarmente, della libertà personale che dovrà essere meglio tutelata con la riforma della legge di pubblica sicurezza e di molte norme fasciste nella legislazione penale. Le leggi democratiche, specialmente se punitive, non devono adattarsi a questo o a quel clima politico contingente; devono essere stabile garanzia contro ogni sostanziale ingiustizia, anche futura, e contro gli eventuali arbitri di qualsiasi governo e di qualsiasi giudice.

Ma anche sotto l'aspetto tecnico le soluzioni proposte dall'onorevole Guardasigilli si rivelano assolutamente assurde, contraddittorie ed inaccettabili.

Colpisce anzitutto la singolarità di una autentica spaccatura creata dal mutamento di situazione fra il risultato dei lavori interrotti con le vacanze parlamentari e quello dei lavori ripresi e conclusi, prima della riconvocazione della Camera, a seguito di una richiesta dei deputati socialisti e comunisti. Una decisione dell'onorevole presidente della Commissione, presa sulla base dei suoi poteri in tema di preclusioni, ha lasciato sopravvivere nelle proposte della maggioranza, quelle già approvate pochi mesi prima, in aperto contrasto anche con le dichiarazioni del nuovo Guardasigilli e con la mutata opinione di larga parte della maggioranza, come si è già potuto notare nell'ampio dibattito aperto sulla pregiudiziale. Basterebbe rilevare, in tema di vilipendi, che, mentre dapprima era stato escluso dalla competenza militare soltanto il vilipendio al governo, più tardi l'orientamento del nuovo ministero e della Commissione fu quello della esclusione di tutti i vilipendi.

Ma a ciò si aggiunge che anche le ultime deliberazioni sono in sé stesse contraddittorie ed assurde. La Commissione, proprio su proposta dell'onorevole Guardasigilli, ha deliberato lo stralcio dei problemi che si riferivano ai requisiti obiettivi per la competenza, riconoscendo che il problema urgente, quello che ha determinata così vasta risonanza nel Paese, è il problema della interpretazione della norma costituzionale rispetto al requisito soggettivo. In base a ciò, per esempio, è stato deliberato di rinviare ad altra futura ed eventuale legge la decisione sulla riforma dell'articolo 37 del Codice penale militare di pace e, cioè, sulla definizione del reato militare che era stata precedentemente prospettata in forme

anche più antidemocratiche e più anticostituzionali di quelle già stabilite nel Codice in vigore.

Malgrado ciò, con aperta contraddittorietà, proprio le casistiche sui vari reati, e cioè una tipica valutazione dei requisiti obiettivi per la competenza, sono state poste alla base delle proposte dell'onorevole Guardasigilli e delle nuove deliberazioni della maggioranza della Commissione. E si è persino ritenuto di riprendere in esame il problema della connessione risolvendolo sia pure in senso meno peggiorativo di quello prima proposto, ma ancora con una formula che aggrava la situazione attuale. Tale problema è stato risolto dall'onorevole Guardasigilli e dalla maggioranza della Commissione in aperto contrasto con l'articolo 103 della Costituzione e specialmente con l'articolo 102, con la giurisprudenza del Supremo Collegio, con l'opinione di tutti i giuristi più insigni e perfino attraverso una strana riforma che non si limita al Codice penale militare, ma immuta addirittura anche il Codice di procedura penale ordinario. È, inoltre, da considerare l'assoluta mancanza di urgenza per la soluzione di tale specifico problema: l'applicazione delle norme sulla connessione ha luogo da moltissimi anni senza che mai ciò abbia suscitato critiche, né iniziative di modificazione da parte del Governo o di singoli parlamentari, tanto che gli emendamenti su questo oggetto, inseriti oggi nell'esame delle tre proposte di legge, assumono, con gli altri emendamenti, anche possibile aspetto ostruzionistico.

Per quanto riguarda le distinzioni, in ordine alla competenza, fra i vari reati compresi nel libro II - titolo I del Codice penale militare di pace - le proposte del Guardasigilli non sono state rese note, in modo chiaro e definitivo, in sede di Commissione.

Si può ricordare, però, come il pensiero dell'onorevole Moro si sia palesato attraverso le dichiarazioni rese alla stampa ed a quelle fatte alla Commissione. Dapprima egli parve rendersi conto soltanto della necessità di trasferire dai tribunali militari alla giurisdizione ordinaria il vilipendio al governo e forse quello alla polizia; più tardi, avendo preso una maggiore conoscenza del problema, ammise che tutti i vilipendi avrebbero dovuto rientrare nella competenza della Magistratura ordinaria, escludendosene, invece, i reati di tradimento, spionaggio e sabotaggio; infine, alla Commissione dichiarò che, anche nell'ambito di questi reati, si doveva inserire una parti-

colare casistica e ne offrì alcuni esempi, riservandosi una maggiore precisazione che non è da escludere possa ancora essere estensiva. Non sappiamo se, attraverso una più approfondita riflessione, egli procederà ancora più oltre e soprattutto si renderà conto dell'assurdità di ogni casistica dettata da criteri di opportunità fallaci e incompatibili con una attuazione costituzionale. Comunque, i criteri che l'onorevole Moro ha sinora dichiarato di assumere a base della sue sottili distinzioni, sarebbero quelli della maggiore o minore prevalenza dell'interesse militare rispetto a certi reati. Non bisogna dimenticare, come ha fatto qualche giornalista privo di chiara conoscenza delle leggi in vigore, che i reati, dei quali si parla, non sono contemplati soltanto nel Codice penale militare, ma anche in quello comune e sono puniti, anche in questo ultimo, con pene estremamente gravi.

Per quanto riguarda il criterio dell'onorevole Guardasigilli si impone un primo rilievo: esso è in contrasto con tutta la dottrina sul concetto di reato militare, sulla sua natura e finalità ben diverse da quanto ha ritenuto l'onorevole Moro; basti ricordare l'opinione espressa dal professore Manassero nel suo Trattato.

Ma, anche inoltrandosi nel groviglio delle casistiche, è anzitutto indispensabile tener presenti quelle singolarissime già enunciate negli articoli 77 e seguenti ed in tutto il titolo I del libro II (capo I, II e III) del Codice militare in relazione all'articolo 7, n. 1, il quale stabilisce che la legge penale militare si applica ai militari in congedo quando commettano alcuno dei « reati contro la fedeltà e la difesa militare ».

Facciamo qualche esempio: per l'alto tradimento l'articolo 77 si richiama ad alcuni articoli del Codice penale ordinario che sembrano proprio scelti a caso; per esempio all'articolo 241, il quale, fra l'altro, contempla la punibilità di un fatto diretto « a menomare l'indipendenza dello Stato » o « a distaccare dalla Madre Patria (è l'enfasi fascista!) una colonia o altro territorio soggetto anche temporaneamente alla sua sovranità »: non è invece richiamato, come pure altri, l'articolo 243 relativo alla intelligenza con lo straniero a scopo di guerra anche in caso che tale intelligenza provochi una guerra; e non rientra nella competenza militare alcun caso di sabotaggio; non, per esempio, quello di opere militari previsto dall'articolo 253 del Codice penale, perché tale articolo non è richiamato dall'articolo 77 del Codice penale militare di pace, e perché non è compreso

nel titolo I, libro II del Codice penale militare di pace (« reati contro la fedeltà e la difesa militare »), ma è invece previsto dagli articoli 167 e seguenti sotto il titolo II dei reati contro il servizio militare. Né vi rientra la soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, neppure quando tali fatti abbiano compromesso la preparazione e la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari; e così via.

Queste ed altre incongruenze delle norme già in vigore consiglierebbero, se mai, un riordinamento organico, laborioso, accurato di tutta la materia e soprattutto un suo aggiornamento al nuovo clima democratico che si è creato dopo il fascismo. Invece, si vorrebbero aggiungere, a quelle già esistenti ed assurde, altre distinzioni e incongruenze sulla base di un criterio sempre incerto di maggiore o minore prevalenza dell'interesse militare a giudicare e punire determinati reati.

E come potrebbe precisarsi questa prevalenza o come tracciarsi una chiara e rassicurante distinzione fra reati politici o determinati da motivi, anche in parte politici, e reati di maggiore prevalenza dell'interesse militare tenendosi conto, come è stabilito dall'articolo 8 del Codice penale, dell'elemento intenzionale?

Si correrebbe sempre il rischio che rappresentasse del potere esecutivo come quelle già in atto, possano compiersi verso un giornalista, trascinandolo dinanzi ai tribunali militari per alto tradimento col pretesto che egli abbia, in un articolo, « menomato l'indipendenza dello Stato », o mirato a « distaccare dalla Madre Patria una colonia soggetta anche temporaneamente alla sua sovranità »; e che venga attribuita la natura di reato militare a molte fattispecie di spionaggio anche nei casi previsti dagli articoli 89, 90, 91, 93, 94 del Codice penale militare di pace. Ma poiché si è perfino parlato di reati di sabotaggio, tentando di attribuirli (con una innovazione peggiorativa rispetto allo stesso Codice penale militare di pace in vigore) alla competenza dei tribunali militari, potrebbe giungersi sino all'assurdità di considerare reati militari per esempio i casi di operai scioperanti in fabbriche di armi o di industrie sussidiarie o di un giornalista che abbia dato notizia dell'arrivo di truppe straniere, sia pure alleate, nel nostro Paese. E che dire della sorte che potrebbe essere riservata alle istigazioni per tutti questi reati, se fatte in articoli di stampa o in comizi? È evidentissimo che, in tutti questi casi, si ricade in pieno

nei cosiddetti reati di opinione da escludere in ogni caso, oramai per consenso generale, dalla giurisdizione militare.

Come si vede, e come ciascuno potrà accuratamente controllare rileggendo le norme citate, si perviene, fra l'altro, a creare un inestricabile groviglio di casistiche incertissime e contrastanti laddove la risoluzione prospettata dalle tre proposte di legge appare di linearità semplice e del tutto conforme al precetto costituzionale, alle esigenze democratiche ed alla immediata necessità di porre finalmente termine ad una situazione creata dal fascismo per le sue finalità belliche.

L'assurdo e grottesco concetto di « militare in potenza » deve essere cancellato per sempre dalla nostra legislazione e da ogni artificiosa interpretazione di essa. Proprio contro questa sopravvivenza tipicamente fascista è insorta la opinione pubblica della quale si è fatta eco clamorosa la stampa di ogni corrente politica, esclusa soltanto quella che si ispira a nostalgie per regimi seppelliti per sempre e dei quali la Costituzione della Repubblica ha fatto giustizia. Mai, del resto, nel passato anche lontano, si giunse ad amplificare, come oggi, tale concetto che potrebbe essere esteso perfino alle donne, come scrisse un giurista — il Manzini — sia pure col ricorso ad una loro mascheratura con divisa, stelletta e giberne.

Da simile concetto partirono, molti anni or sono, le offensive di governi reazionari contro ogni opposizione; ma vi ricorsero soltanto, durante la monarchia, in periodi circoscritti al regime di stato d'assedio, in Sicilia nel 1894, a Milano nel 1898. Oggi quelle tristi parentesi segnate nella storia del nostro paese son diventate sistema che si vorrebbe perpetuare in aperto contrasto con la ben più matura coscienza giuridica e democratica e con la chiara volontà popolare.

Perciò, approvando l'articolo proposto dal ministro Guardasigilli come norma transitoria e quello sulla immediata entrata in vigore della legge, sosteniamo invece, in dissenso da lui e dalla maggioranza della Commissione, che le norme da accogliere senza ulteriori indugi e senza compromessi, inammissibili soprattutto in tema di attuazione della Costituzione, siano quelle formulate nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare le quali sostanzialmente prospettano la concorde esigenza di attribuire alla giurisdizione militare esclusivamente i reati militari commessi dai cittadini nel periodo in cui sono in attualità di servizio alle armi.

## PROPOSTE DI LEGGE

## N. 170

## ART. 1.

In tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari, nei confronti dei cittadini appartenenti alle Forze armate.

Ove non ricorrano entrambe tali condizioni, nessuna procedura può essere iniziata, neppure per connessione, dai tribunali anzidetti, né può essere ordinata alcuna restrizione della libertà personale.

## ART. 2.

Agli effetti del precedente articolo, sono considerati appartenenti alle Forze armate i cittadini i quali si trovino in servizio attivo nelle Forze armate della Repubblica, nel momento nel quale sia commesso il reato di cui siano imputati.

## ART. 3.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge è abrogata.

## N. 186

## ART. 1.

L'articolo 7 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente: « Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, anche ai militari in congedo si applica la legge penale militare soltanto per i reati preveduti dagli articoli 160, n. 2, del Codice penale militare di pace e 115, secondo comma, del Codice penale militare di guerra ».

## ART. 2.

L'articolo 8 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente: « I militari agli effetti della legge penale militare cessano di appartenere alle Forze armate dello Stato dal momento in cui cessano di essere in servizio alle armi o di essere considerati tali, a termine degli articoli 3 e 5 ».

## ART. 3.

È abrogato l'articolo 14, secondo comma, del Codice penale militare di pace, nonché

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## ARTICOLO UNICO.

Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — *Il n. 1° dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

1°) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, ad eccezione del delitto di vilipendio al Governo, di cui all'articolo 81, comma primo.

II. — *L'articolo 21 è soppresso.*

III. — *L'articolo 80 è soppresso.*

IV. — *L'articolo 81 è sostituito dal seguente:*

Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse o quelle della liberazione.

V. — *L'articolo 264 è sostituito dal seguente:*

ART. 264. (*Connessione di procedimenti*).

Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

ogni altra disposizione contenuta nei codici militari, che risulti incompatibile con le abrogazioni disposte con i precedenti articoli.

ART. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 187

ART. 1.

Ai fini della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace, per « appartenenti alle Forze armate » si intendono i cittadini italiani nei periodi in cui sono alle armi.

ART. 2.

In tempo di pace, i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

ART. 3.

Le norme dei Codici militari in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

VI. — Le norme della presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

L'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare pronunciata prima di tale data si considera come appello e su di esso decide il giudice che sarebbe stato competente qualora in primo grado avesse deciso il giudice ordinario.

VII. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.